

Dispositivo n° 8 del 24 Aprile 2024
procedimento n° 7/2024 R.G.P.F.
procedimento n° 6/2024 R.G.T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli avvocati:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Andrea NERVI - Componente

Andrea GIUGNI - Componente,

si è riunito il 24 aprile 2024 alle ore 17:30 tramite collegamento telematico, per pronunciarsi sull'accordo concluso tra l'Ufficio della Procura Federale e il sig. **Jason Ray Jamerson (tessera n. 360746)**, in proprio e quale legale rappresentante della **A.S.D. Pesaro Crabs (cod. 4418)** in relazione ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari rispettivamente formulate a loro carico per:

- o violazione degli artt. 1 "Doveri e obblighi" e 15 "Aggressioni e atti di violenza";
- o responsabilità oggettiva ex art. 3 del R.G.D.,

ai fini dell'applicazione consensuale - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 15 "Aggressioni e atti di violenza", non configurandosi nella condotta posta in essere dal Jamerson un tentativo di aggressione e concessa l'attenuante di cui all'art. 26, 3° comma, lett. a) del R.G.D. - delle sanzioni:

- della **sospensione da ogni carica e incarico** federale nei confronti del sig. Jason Jay Jamerson per il periodo di **quattro mesi**, come risultante dal seguente calcolo:
 - pena base mesi 6 per violazione dell'art. 1 "Doveri e obblighi" del C.G.D.;
 - riduzione di 1/3 (pari a mesi 2) per l'attenuante di cui all'art. 26, 3° comma, lett. a) del R.G.D.;
 - pena finale mesi 4;
- dell'**ammenda di € 300,00** a carico della A.S.D. Pesaro Crabs, come risultante dal seguente calcolo:
 - pena base € 450,00 per violazione dell'art. 3 "Responsabilità delle società sportive", 2° comma del C.G.D.;
 - riduzione di 1/3 (pari a € 150,00) per l'attenuante di cui all'art. 26, 3° comma, lett. a) del R.G.D.;
 - pena finale € 300,00.

Il Tribunale Federale, rilevato che:

- le notifiche sono state regolarmente effettuate;
- le indagini risultano complete;
- le parti - alla luce dei documenti acquisiti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dall'incolpato e dalle persone informate sui fatti - hanno espresso valutazioni conformi in ordine:
 - all'inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 15 "Aggressioni e atti di violenza" del C.G.D.;
 - alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 26, 3° comma, lett. a) del R.G.D.;
- la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, come risultante all'esito delle interlocuzioni fra le parti, risulta, pertanto, corretta in relazione agli specifici fatti in contestazione;
- l'istanza personalmente formulata dall'incolpato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società sportiva, nonché il consenso espresso dal Procuratore Federale, sono stati tempestivamente resi, in forma orale, davanti a questo Tribunale;
- l'incolpato non risulta attinto da recidiva;
- le sanzioni finali concordate, rispettivamente, a carico del tesserato e della società di appartenenza, come sopra quantificate, appaiono, pertanto, congrue e del tutto adeguate alle circostanze accertate, tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della sua condotta processuale,

P.Q.M.

- **ratifica l'accordo** nei termini sopra indicati;
- ne dichiara l'efficacia a ogni effetto federale;
- incarica la Segreteria affinché comunichi la decisione ai competenti organi federali e del C.O.N.I., disponendo che la Segreteria provveda a curarne con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea NERVI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente